

## AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 13237/2021, con Ordinanza n. 294/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 del Tar del Lazio-Roma.

Il ricorso R.G. N. 13237/2021 è stato proposto dal prof. Antonello Carlone nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978 e residente in Pietravairano (CE) alla Via Campo di Santo n. 56, C.F. CRLNNL78B01G596I, contro il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., l'USR Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., e l'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE), in persona del Dirigente Scolastico p.t., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) del Decreto prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, con il quale si dispone: "l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027"; 2) del Decreto, prot. 7961 del 9/10/2021, del Dirigente Scolastico dell'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE), con il quale viene disposta: "...la proposta di ESCLUSIONE del docente CARLONE ANTONELLO dalle graduatorie di 2 Fascia GPS 3 fascia d'Istituto per la classe di Concorso A027 per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso"; 3) dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, disciplinante, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, se e per quanto non consente ai docenti laureati in ingegneria di inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di istituto per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica; 4) della tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, se e per quanto non consente ai laureati in Ingegneria V.O. prima dell'a.a. 2000/2001 o dopo l'a.a. 2000/2001, ma con gli esami previsti dall'Allegato 1 al D.M. 354/1998, di accedere all'insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027); 5) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

Il ricorrente ha esposto IN FATTO: "L'odierno ricorrente è docente di ruolo presso l'ISISS "G. Caso", corso serale per adulti, di Piedimonte Matese (CE) sulla classe di concorso A042.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, è stata disciplinata, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

A seguito di ciò, l'odierno ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V.O., conseguita in data 27/10/2006, ha presentato domanda d'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d.

GPS) e nelle graduatorie di istituto della provincia di Caserta per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

L'inserimento nelle citate graduatorie è stato consentito anche ai docenti di ruolo.

Stante la sua utile collocazione in graduatoria (posto n. 7, con punti 112.5), in data 06/09/2021, l'Ambito Territoriale di Caserta, con Decreto prot. n. 16196, ha assegnato al prof. Carlone un incarico a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), presso l'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE), classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

A seguito di ciò, egli, in data 07/09/2021, ha richiesto regolare aspettativa ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2007 presso la propria scuola di titolarità e, in pari data, si è recato presso l'I.S. "A. Nifo", ove ha consegnato tutti i titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda di inserimento nelle GPS (laurea, piano di studi, master, certificazioni e certificati di servizio).

In data 08/09/2021, egli ha preso regolarmente servizio presso il citato istituto.

Dopo più di un mese di servizio, dopo aver conosciuto le classi, stilato la programmazione disciplinare prevista dal dipartimento, somministrato test d'ingresso, reperito tutti i libri di testo dai vari rappresentanti, instaurato un clima di fattiva collaborazione con tutti gli alunni e con il personale docente e non docente, il prof. Carlone si è visto comunicare il Decreto, prot. n. 7961 del 09/10/2021, del Dirigente Scolastico dell'I.S. "A. Nifo" di Mondragone (CE), con il quale si propone all'ATP di Caserta di procedere all'esclusione del medesimo docente dalle graduatorie di 2 fascia GPS e 3 fascia delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A027 *"per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso"*.

**Nella medesima data il Dirigente Scolastico ha disposto, altresì, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il ricorrente.**

A seguito di ciò, egli ha inviato all'ATP di Caserta una motivata istanza con la quale ha richiesto al medesimo Ufficio di non procedere al suo depennamento dalle graduatorie suddette.

Ciò nonostante, l'Ufficio Scolastico Provinciale resistente ha adottato il Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, impugnato in epigrafe, con il quale è stata disposta: *"l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027"*.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per i seguenti MOTIVI:

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V. O., conseguita in data 27/10/2006, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Egli è già docente di ruolo presso l'ISS "G. Caso", corso serale per adulti, di Piedimonte Matese (CE) sulla classe di concorso A042.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, è stata disciplinata, per il biennio scolastico 2020/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto.

L'inserimento nelle citate graduatorie è stato consentito anche ai docenti già di ruolo.

A seguito di ciò, il prof. Carlone ha presentato domanda d'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e delle graduatorie di istituto della provincia di Caserta per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Tuttavia, ATP di Caserta, con Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, per la classe di concorso A027.

Tale Decreto, così come si legge nella premessa del medesimo provvedimento, troverebbe fondamento nella circostanza che *"... il DM 374 del 1° giugno 2017 che riapre le graduatorie d'Istituto per la II e III fascia personale docente ed educativo che afferma che i laureati in ingegneria, anche quelli che hanno acquisito il titolo entro l'anno scolastico 2000/01, non è data l'opportunità di entrare nella C.d.c. A027 (matematica e fisica); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", Allegato A, che dispone che la laurea in ingegneria non consente l'insegnamento della classe di concorso A027 Matematica e fisica".*

**Ebbene, tale motivazione appare destituita di ogni fondamento!!**

**A tal proposito appare opportuna una breve ricostruzione della normativa riguardante i titoli di accesso alle classi di concorso.**

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 (TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA), **alla Tabella A, prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso 49/A. – Matematica e fisica, le Lauree in: "astronomia; discipline nautiche; fisica; matematica".**

Tuttavia, con successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, recante **"Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse"**, è stata prevista la costituzione dell'Ambito Disciplinare n. 8, **per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A.**

All'art. 2 del citato Decreto, si afferma che **"1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto."**

L'Allegato 1, per la classe di concorso 49/A Matematica e Fisica, prevede quali titoli di ammissione:

*"Lauree in: astronomia; discipline nautiche; fisica; **ingegneria** (1); matematica.)*

*Laurea in: ingegneria (a) purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001*

*Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche.”.*

Con la precisazione contenuta nella nota n. (1) che: *“La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale”.*

Da ciò ne consegue che il D.M. n. 354/1998 ha modificato il D.M. n. 39/1998, consentendo anche ai docenti laureati in Ingegneria vecchio ordinamento (ciclo unico di cinque anni) di accedere alla classe di concorso A049, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 o, se conseguita dopo la predetta annualità, a condizione che il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Al riguardo, giova evidenziare che, con nota prot. n. AOODGPER n. 475 del 21 gennaio 2014, indirizzata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, la Direzione Generale per il Personale Scolastico presso il M.I.U.R., in risposta a numerosi quesiti pervenuti in ordine alla validità dei requisiti di accesso al Percorso Abilitante Speciale (PAS), ha precisato che: “..le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, costitutivo degli Ambiti Disciplinari, già utilizzate per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SSIS e, in analogia, alle abilitazioni conseguite attraverso i percorsi di T.F.A., possono essere applicate anche ai percorsi Abilitanti Speciali. Pertanto, in deroga a quanto previsto dal D.M. 39/1998, i titoli di accesso sono quelli elencati nel sopracitato D.M. 354/1998 e successive modifiche ed integrazioni”.

Appare evidente, quindi, che lo stesso Ministero, al fine di dirimere ogni dubbio sulla validità dei titoli di accesso alle classi di concorso, anche ai fini della partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali, ha ribadito che, in deroga a quanto previsto dal D.M. 39/1998, i titoli di accesso sono quelli elencati nel sopracitato D.M. 354/1998.

**Né si potrebbe sostenere che la modifica dei titoli operata dal citato art. 2 del D.M. n. 354/1998 riguarderebbe esclusivamente l'accesso ai ruoli per l'insegnamento mediante concorso e non anche le altre procedure selettive e di reclutamento, anche a tempo determinato, del personale docente, quali ad es. le G.P.S e le graduatorie di Istituto.**

Invero, come già evidenziato, le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, sono state ritenute operanti anche per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento (SSIS, T.F.A. e PAS).

Del resto, la previsione di requisiti più severi avrebbe avuto, semmai, maggior senso - nell'ottica di una più rigorosa e qualificata selezione del corpo docente - per l'accesso a regime ai ruoli dell'insegnamento mediante concorso **piuttosto che ai fini di una procedura finalizzata al conferimento di supplenze, come le GPS.**

**Sul piano giuridico, il testo, la ratio ed il contenuto stesso dei decreti suggerisce una combinata lettura dei medesimi.** Il decreto n. 39/1998 è stato emanato per l'esigenza di riunire in un testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso. Negli artt. 1, 2 e 3 sono state previste le Tabelle relative alle classi di concorso a posti di insegnamento. Il successivo decreto n. 354/1998,

sulla scorta dell'art. 40, c. 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - previsivo, quest'ultimo, della possibilità di indire concorsi a cattedra per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio - ha ritenuto opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento mediante concorso del personale docente, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato.

L'art. 1 del citato decreto 354 ha costituito gli ambiti disciplinari ai fini dell'accesso ai ruoli mediante concorso.

Il successivo art. 2 ha parzialmente modificato i titoli di accesso ai nuovi ambiti disciplinari.

Orbene, se la ratio del D.M. n. 354/98 è stata quella di provvedere alla "*Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse*", **non v'è motivo plausibile, sul piano teleologico, per considerare escluse le procedure selettive e di reclutamento finalizzate al conferimento delle supplenze.**

**Pertanto, per tutte le procedure di reclutamento del personale docente, quale che ne sia la loro natura e carattere (concorso pubblico per titoli ed esami, procedura selettiva per soli titoli e servizio (GPS), corsi abilitanti), non possono che trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 39/1998, come modificato, per quanto riguarda i titoli di accesso (Tabelle), dal D.M. n. 354/98 (art. 2).**

Fatta tale premessa, occorre rilevare che l'O.M. n. 60/2020 richiama le disposizioni in tema di classi di concorso dettate dal D.P.R. n. 19/2016.

Il citato D.P.R. (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha cambiato la denominazione della classe di concorso A049 – Matematica e Fisica in A027 – Matematica e Fisica.

Lo stesso D.P.R. è stato modificato dal D.M. n. 259/2017, il quale, all'art. 1, stabilisce testualmente che "*Con il presente decreto si dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*".

L'art. 5 del citato D.M. 259/2017, espressamente, prevede che "*Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.*".

Da quanto detto ne consegue che la Laurea in Ingegneria V. O. conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, ai sensi del D.M. 39/98 **e successive modifiche e integrazioni**, costituisce **valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica**, purché conseguita entro l'a.a. 2000/2001, ovvero, se conseguita dopo la citata annualità, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

Ritornando alla fattispecie in esame, come già rappresentato poc'anzi, l'odierno ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V. O., conseguita in data 27/10/2006, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Tra gli esami sostenuti dal ricorrente, così come si evince dal certificato degli esami rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli, figurano:

- Analisi Matematica I, annuale;
- Analisi Matematica II, annuale;
- Geometria, annuale;
- Fisica generale I, annuale,
- Fisica generale II, annuale.

Egli, inoltre, ha integrato il piano di studi sostenendo presso l'Università degli Studi del Molise i seguenti esami:

- Geometria ed algebra (CFU 12, corrispondenti ad un esame annuale);
- Calcolo numerico (CFU 12, corrispondenti ad un esame annuale).

**Dunque, alla luce della normativa richiamata, appare evidente che l'odierno ricorrente è in possesso di titolo di studio (Laurea in ingegneria) pienamente valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-027- Matematica e Fisica.**

**Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta essere illegittimo in quanto adottato in palese difetto di istruttoria e, pertanto, andrà annullato.**

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

**Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ord.za n. 2222/2021, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.**

Analogamente, anche la Giurisprudenza Ordinaria, con riguardo ad un docente in possesso della Laurea in Ingegneria V.O., escluso dalle previgenti graduatorie di istituto, ha sostenuto che *“Nel merito, parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalle graduatorie terza fascia del personale docente per*

*l'insegnamento nella classe di concorso A027 già A049 matematica e fisica, nel presupposto che la laurea in ingegneria non sia titolo valido ai fini di tale classe di concorso.*

*Sul punto parte ricorrente contesta la motivazione di cui all'ordinanza cautelare, ritenendo che detta motivazione non sia stata pertinente perché concentrata sui requisiti di ammissione al concorso e non già su quelli di accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto.*

*In realtà, com'è noto, ai sensi Decreto ministeriale del 13/06/2007 - N. 131, i titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto fascia III sono i medesimi previsti per l'accesso al concorso. Recita, infatti il punto 1) "Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione....".*

*Pertanto, onde valutare il diritto rivendicato dal ... all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto occorre valutare la sussistenza dei titoli per accedere al concorso sulla classe rivendicata." (cfr. Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, Sent. N. 688/2019).*

La citata sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Istruzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 15/04/2021 R.G. n.1828/2019, ha respinto l'appello. Nella prefata sentenza, la Corte ha affermato che **"... sbaglia il Ministero allorquando in appello sostiene che le disposizioni del DM 39/1998 e del DM 354/1998 siano superate per effetto dei nuovi decreti, perché le nuove disposizioni sono applicabili solo per le nuove inclusioni e comunque, in particolare, non per coloro i quali all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi dei decreti del 1998..."**.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Ad ulteriore riprova del fatto che il D.M. 354/1998 risulta tutt'ora pienamente valido ed efficace è la circostanza che il MIUR, con Nota prot. AOODGOSV5499 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso", ha ritenuto opportuno ribadire che **"..... coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017"**.

**Alcun dubbio, quindi, può residuare in merito piena operatività del D.M. n. 354/1998, di modifica del D.M. n. 39/1998, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016.**

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER

MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In subordine, laddove non si accedesse all'opzione ermeneutica svolta nei motivi che precedono, secondo la quale l'art. 5 del DM 259/17 (di integrazione del DPR 19/2016) fa salvi titoli acquisiti in forza del D.M. n. 354/98, gli atti impugnati sarebbero, comunque illegittimi sotto altro profilo.

Invero, nella ipotesi in cui la laurea in ingegneria conseguita dal ricorrente non venisse ritenuta valido titolo di accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A027, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta.

Infatti, come si vedrà, il percorso di studi accademici concernente la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dal ricorrente, comprende specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia.

Sul punto, si rileva che la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 o post 2000/2001, con specifici piani di studio, l'accesso tanto alla classe di concorso A026-Matematica che alla classe A020-Fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di Matematica e fisica cl.co. A027, **seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.**

Il che sarebbe palesemente illogico se non si applicasse la clausola di "salvaguardia" di cui all'art. 5 D.M. 259/2017 – norma speciale disattesa - **che consente ai laureati in ingegneria del vecchio ordinamento ante 2000/2001 o post 2000/2001, con specifici esami, di essere considerati in possesso di titolo valido all'insegnamento congiunto matematica e fisica A-027.**

L'approdo argomentativo appena espresso è, peraltro, confermato dalla specifica raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale universitario nel documento Analisi e proposte in materia di «Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria», licenziata l'8 ottobre 2015.

Con specifico riguardo alla classe di concorso A-027, infatti, il Consiglio ha segnalato tra le proposte specifiche, che *“le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado”*.

Con ciò evidentemente presupponendo l'identità delle competenze e delle conoscenze necessarie per insegnamento della materia.

In sintesi e conclusivamente, mal si comprende come con gli atti impugnati l'Amministrazione scolastica intimata, a fronte di una norma di salvaguardia della laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 o post 2000/2001 con specifici esami, contenuta nel D.M. 259/2017, nonché a fronte di una identità delle specifiche competenze richieste per l'insegnamento della materia A027, abbia del tutto illegittimamente disposto l'esclusione del ricorrente dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto della Provincia di Caserta.

Inoltre, a conferma di quanto su esposto, preme evidenziare che l'Allegato D del Decreto Ministeriale 20/04/2020, n. 201, concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento



di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, **prevede che l'abilitazione alla classe di concorso A026 (matematica) e A020 (fisica), consente a cascata l'abilitazione alla classe A027 e viceversa.**

A tal proposito si osserva che il predetto Allegato prevede che la classe di concorso A013, discipline letterarie, latino e greco, consente l'accesso e l'abilitazione a cascata su A011, discipline letterarie e latino, e su A012, discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado, ma non consente il viceversa. Tale circostanza è giustificata dal fatto che se si è in possesso delle competenze sull'A011 e A012, mancano le competenze del greco e la corrispondenza inversa non è consentita.

Mentre l'abilitazione sull'A027 (matematica e fisica) conduce a cascata sull'A026 (matematica) e A020 (fisica) e come indicato in tabella vale anche il contrario, fondamentalmente perché come dichiarato dal Consiglio nazionale universitario *“le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado”*.

**Da questa ulteriore analisi si evince che la scelta espulsiva è chiaramente frutto di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che incrinano in radice la legittimità degli atti impugnati.**

Tant'è che tutti i decreti consentono agli ingegneri l'accesso separatamente alla A026 e l'accesso alla A020 (sempre se il piano di studi abbia previsto determinati esami, opportunamente sostenuti dal ricorrente), invece l'accesso diretto alla A027, resta sancito dunque dal D.M. 354/98, tutt'ora valido ed efficace.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, occorre rilevare che nel Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, l'ATP di Caserta afferma, implicitamente, che l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, per la classe di concorso A027, troverebbe fondamento nella circostanza che *“... il DM 374 del 1° giugno 2017 che riapre le graduatorie d'Istituto per la II e III fascia personale docente ed educativo che afferma che i laureati in ingegneria, anche quelli che hanno acquisito il titolo entro l'anno scolastico 2000/01, non è data l'opportunità di entrare nella C.d.c. A027 (matematica e fisica);”* ed inoltre che *“... il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, Allegato A, che dispone che la laurea in ingegneria non consente l'insegnamento della classe di concorso A027 Matematica e fisica”*.

**Ebbene, le riferite premesse risultano destituite di fondamento!!**

Invero, relativamente al D.M. 374/2017, occorre evidenziare, in primis, che lo stesso non assume più alcuna rilevanza nella fattispecie in esame, atteso che, nel frattempo, è intervenuta l'O.M. n. 60/2020 che, come più

volte riferito, disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto.

Pertanto, le graduatorie di istituto, aggiornate ai sensi del D.M. 374/2017, non risultano più operanti, essendo state, ormai sostituite dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Ed è, quindi, a questa ordinanza che bisogna far riferimento e non al precedente decreto.

Sul punto, giova evidenziare che l'O.M. n. 60/2020, all'art. 3, rubricato "Graduatorie Provinciali per le Supplenze", prevede: "6. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

...

***b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:***

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

***1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;***

***2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;***

***3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;"***

Ebbene, l'odierno ricorrente è in possesso del titolo di studio e degli esami aggiuntivi, inoltre egli soddisfa tutti i requisiti previsti dal citato articolo 3, comma 6.

Invero, il docente è in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17), possiede abilitazione specifica su altra classe di concorso (cl.co. A042) ed infine risultava già inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

Inoltre, la citata O.M., all'art. 11 (Graduatorie di istituto), comma 1, lettera c), prevede: "La terza fascia è costituita dagli aspiranti (...) Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti".

**Orbene, il ricorrente era già inserito nelle graduatorie di istituto e già dal precedente triennio 2017/2018/2019.**

Tale circostanza assume particolare rilevanza anche alla luce di quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, nella Sentenza del 15/04/2021, R.G. n. 1828/2019, sopra citata.

Nella citata sentenza si afferma: "*A parere del collegio, fondamentale, però, è l'esame del DM n. 374 del 1 giugno 2017 ed è solo a questo che deve farsi riferimento per verificare l'esistenza o meno del diritto del comparante a permanere in quella stessa graduatoria in cui, peraltro, lo stesso appellante lo aveva incluso per il triennio 2011-2014 in virtù del 3 D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e per il triennio 2014-2017, del D.M. 353/2014. Invero, il (...), nell'anno 2017 non ha chiesto una nuova inclusione, ma soltanto l'aggiornamento dell'inclusione del 2011 (già aggiornata anche nel 2014) e sempre per la stessa classe di concorso*

denominata, nel 2011, A049 e, poi, dal 2016, A27 e per la quale la stessa amministrazione lo aveva ammesso. Tornando al DM 374/ 2017, l'art. 1, comma 2, è il seguente: "Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma 1, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento [...]". Il citato DM, all'art. 4 comma 5, precisa: solo "Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, [...] che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato come punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17". Per di più, con il decreto in questione, si sono distinti gli aspiranti in possesso di titoli ante 2016 per tutelare tutti coloro i quali erano in possesso di titoli poi superati con il DPR 19/2016, in favore dei quali il Ministero ha diramato la circolare 25196 dell'1-06- 2017 che testualmente chiarisce che: "Per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016." **Quindi, sbaglia il Ministero allorché sostiene che le disposizioni del DM 39/1998 e del DM 354/1998 siano superate per effetto dei nuovi decreti, perché le nuove disposizioni sono applicabili solo per le nuove inclusioni e comunque, in particolare, non per coloro i quali all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi dei decreti del 1998".**

Alla luce delle sue esposte argomentazioni, ne consegue che il ricorrente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 6, lettera b), dall'O.M. n° 60/2020, ed era già precedentemente incluso nelle graduatoria di istituto, per cui, così come espressamente previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), della medesima Ordinanza, in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto egli ha potuto presentare domanda per la nuova classe di concorso A027 (ex A049).

Ma non solo!!

L'O.M. n. 60/2020, espressamente, richiama il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Tale ultimo decreto, come già riferito, prevede espressamente che "Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le

corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.”.

Da quanto detto ne consegue che la Laurea in Ingegneria V. O. conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni, costituisce valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, purché conseguita entro l'a.a. 2000/2001, ovvero, se conseguita dopo tale annualità, purché il piano di studi di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

**Relativamente, invece, al richiamo, contenuto nel Decreto impugnato sub a), al D.P.R. n. 19/2016, si ribadisce quanto appena sostenuto, ovvero che Laurea in Ingegneria V. O., conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, costituisce valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica ai sensi del D.M. 354/98.**

Anche per tali ulteriori considerazioni ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, esso andrà annullato.”.

Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso R.G.N. 13237/2021, con Ordinanza n. 294/2022, emessa all'esito della Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2022, depositata in data 12 gennaio 2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nelle graduatorie da cui parte ricorrente è stata esclusa, mediante notifica per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 836/2019 del Tar del Lazio - Roma.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 294/2022 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 12 gennaio 2022, sul ricorso R.G. n. 13237/2021.

#### ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

DOCENTI INSERITI NELLA II FASCIA DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PER LE

SUPPLENZE DELLA PROVINCIA DI CASERTA – CLASSE DI CONCORSO A027

GRADUATORIA - FASCIA – COGNOME – NOME - POSIZIONE - GRADUATORIA

A027 2 STELLATO LUIGI 8

A027 2 CARLINO TERESA 9

A027 2 DI GRAZIA GIOVANNA 10

A027 2 PASCIUTO MARCO 11

A027 2 TONNERA VINCENZO EMILIO 12

A027 2 DI MATTEO DANIELA 13

A027 2 LERRO RITA 14

A027 2 DI LUISE ANTONELLA 15  
A027 2 D'ACCINDIO ENZO 16  
A027 2 NUZZO ANTONIO 17  
A027 2 CIRILLO RITA 18  
A027 2 ARENA CAROLINA 19  
A027 2 NACCA MARIA 20  
A027 2 SACCOMANNO FEDERICA 21  
A027 2 RAZZANO GABRIELLA TECLA 22  
A027 2 DE RISO MIRIANA 23  
A027 2 DI RUBBO EMANUELE FRANCESCO 24  
A027 2 LIQUORI ENZO 25  
A027 2 BRUNO ANTONIO 26  
A027 2 SANTAGATA FRANCA 27  
A027 2 BIASIUCCI MARIANO 28  
A027 2 NATALE ANTONELLA 29  
A027 2 VILLANO CESARIO 30  
A027 2 MONTESANO LAURA 31  
A027 2 DI FRAIA ANGELA 32  
A027 2 NATALINO GIUSEPPE 33  
A027 2 GALLO PAOLO 34  
A027 2 DELLA VOLPE RAFFAELE 35  
A027 2 DELLA VOLPE NICOLETTA 36  
A027 2 MANCINI EMANUELA 37  
A027 2 DI COSMO FABIO 38  
A027 2 SORGENTE MARZIA 39  
A027 2 PRATA ADRIANA 40  
A027 2 RUSSO MARIANNA 41  
A027 2 LOFFREDO MARIA 42  
A027 2 BUOMPANE RAFFAELE 43  
A027 2 PETTRONE ILARIA 44  
A027 2 CASTALDO MARIANNA 45  
A027 2 SORBO MAURO 46  
A027 2 SEPE MICHELA 47  
A027 2 RIANNA CONCETTA 48  
A027 2 MORIELLO FELICIA 49  
A027 2 FERRANTE MATTEO 50  
A027 2 RIVETTI SIMONA 51

A027 2 MORGILLO VINCENZO 52  
A027 2 BARRA ROBERTA 53  
A027 2 DI CAPRIO GIUSEPPE 54  
A027 2 GIARRUSSO ANTONIO 55  
A027 2 NOTARANTONIO MARIA CRISTINA 56  
A027 2 AUTIERI CONSIGLIA 57  
A027 2 SANGIOVANNI GIUSEPPE EDMONDO 58  
A027 2 TAFFURI TERESA 59  
A027 2 IACELLI MONICA 60  
A027 2 ANGIELLO ROSSELLA 61  
A027 2 IORIO GIORDANA 62  
A027 2 SIMONE GIUSEPPINA 63  
A027 2 GUADALUPI EMANUELE 64  
A027 2 D'ANGELO GIOVANNI 65  
A027 2 ROVIELLO ALBA 66  
A027 2 MASTELLONE MONICA 67  
A027 2 GIANNINI ANTONIO 68  
A027 2 VALENTINO GIOVANNA 69  
A027 2 IMPERIALE SABINA 70  
A027 2 RIBATTEZZATO TERESA 71  
A027 2 MONGILLO PAOLA 72  
A027 2 GAZZILLO MARIA ELENA 73  
A027 2 PALLADINO SIMONE 74  
A027 2 PETTRONE FRANCA PIA 75  
A027 2 MANNILLO CHIARA VITINA 76  
A027 2 RIMPATRIATO GIUSEPPE 77  
A027 2 FEOLA PASQUALE 78  
A027 2 PIROZZI GIUSEPPINA 79  
A027 2 MICILLO MARZIA 80  
A027 2 SANTONASTASO CLAUDIO 81  
A027 2 ZANNI ANTONELLA 82  
A027 2 CIOFFO CIPRIANO JUNIOR 83  
A027 2 DE BIASE MARIA STELLA 84  
A027 2 FEVOLA STEFANO 85  
A027 2 SCIALLA ELVIRA 86  
A027 2 GOGLIA EMILIANO 87  
A027 2 CIPULLO ENRICO 88

A027 2 MAIURIELLO MARTINA 89  
A027 2 FRATTINI RICCARDO 90  
A027 2 AMATORE FABIO 91  
A027 2 BORRATA ANGELA 92  
A027 2 DI LORENZO GIOVANNI 93  
A027 2 RENNELLA ROBERTO 94  
A027 2 CAPUANO EMILIA 95  
A027 2 BROCCIERI GIULIA 96  
A027 2 CAFERO CARMEN 97  
A027 2 RAUCI STEFANO 98  
A027 2 CAROLA ANITA 99  
A027 2 GRAVINA STEFANIA 100  
A027 2 DE LUCIA CARMINE 101  
A027 2 VILLANI VERONICA 102  
A027 2 ROMANO MARIANNA 103  
A027 2 VETRANO ANGELO 104  
A027 2 ADDONISIO FRANCESCA 105  
A027 2 SANTILLO ILARIA 106  
A027 2 PETRELLA MASSIMO 107  
A027 2 TEDESCO ANTONIO 108  
A027 2 LIGUORI MARIA CRISTINA 109  
A027 2 MAZZARELLA ANNA 110  
A027 2 BOVIENZO SIMONA 111  
A027 2 FARINA ARMANDO 112  
A027 2 MARCELLO MARINA 113  
A027 2 LAGRECA ANTONIO 114  
A027 2 MUSONE MICHELE 115  
A027 2 DEL VECCHIO MARCELLA 116  
A027 2 CAROZZA MICHELA 117  
A027 2 DE MARTINO PASQUALE 118  
A027 2 SCORPIO ANTONIO 119  
A027 2 PELLINO MASSIMO 120  
A027 2 MANCINELLI PAOLO 121  
A027 2 SALZILLO ORSOLA 122  
A027 2 DE LUCIA LUIGI 123  
A027 2 VIGLIOTTI ANTONIO 124  
A027 2 FERRANTE TERESA 125

A027 2 MANDARINO ROSA 126  
A027 2 SACCO MADDALENA 127  
A027 2 MASELLA LUIGIA 128

**Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**Il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso).**

***“Avv. Pasquale Marotta***

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori  
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione  
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali  
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta  
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA**

**Ricorre il prof. Antonello Carlone** nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978 e residente in Pietravairano (CE) alla Via Campo di Santo n. 56, C.F. CRLNNL78B01G596I, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

**Contro**

- **il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **l'USR Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **l'I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE)**, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;

**e nei confronti di**

- **Scorpio Antonio**, residente in S. Maria C.V. (CE) alla via Giacomo Cusmano n. 46 – cap 81055.
- **Mancini Emanuela**, residente in Teano – Frazione Scalo, alla via Giusti n. 23, cap 81057.

**per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:**

- I) del Decreto prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per



- la provincia di Caserta, con il quale si dispone: *“l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027”*;
- 2) del Decreto, prot. 7961 del 9/10/2021, del Dirigente Scolastico dell’I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE), con il quale viene disposta: *“...la proposta di **ESCLUSIONE del docente CARLONE ANTONELLO dalle graduatorie di 2 Fascia GPS 3 fascia d’Istituto per la classe di Concorso A027 per mancanza di Titolo valido per l’accesso alla citata classe di concorso**”*;
  - 3) dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, disciplinante, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, **se e per quanto non consente ai docenti laureati in ingegneria di inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di istituto per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica**;
  - 4) della tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, **se e per quanto non consente** ai laureati in Ingegneria V.O. prima dell’a.a. 2000/2001 o dopo l’a.a. 2000/2001, ma con gli esami previsti dall’Allegato 1 al D.M. 354/1998, di accedere all’insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027);
  - 5) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

#### **FATTO**

L’odierno ricorrente è docente di ruolo presso l’ISISS “G. Caso”, corso serale per adulti, di Piedimonte Matese (CE) sulla classe di concorso A042.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, è stata disciplinata, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

A seguito di ciò, l’odierno ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V.O., conseguita in data 27/10/2006, ha presentato domanda d’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e nelle graduatorie di istituto della provincia di Caserta per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

L’inserimento nelle citate graduatorie è stato consentito anche ai docenti di ruolo.

Stante la sua utile collocazione in graduatoria (posto n. 7, con punti 112.5), in data 06/09/2021, l’Ambito Territoriale di Caserta, con Decreto prot. n. 16196, ha assegnato al prof. Carlone un incarico a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), presso l’I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE), classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

A seguito di ciò, egli, in data 07/09/2021, ha richiesto regolare aspettativa ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 presso la propria scuola di titolarità e, in pari data, si è recato presso l’I.S. “A. Nifo”, ove ha consegnato

tutti i titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda di inserimento nelle GPS (laurea, piano di studi, master, certificazioni e certificati di servizio).

In data 08/09/2021, egli ha preso regolarmente servizio presso il citato istituto.

Dopo più di un mese di servizio, dopo aver conosciuto le classi, stilato la programmazione disciplinare prevista dal dipartimento, somministrato test d'ingresso, reperito tutti i libri di testo dai vari rappresentanti, instaurato un clima di fattiva collaborazione con tutti gli alunni e con il personale docente e non docente, il prof. Carlone si è visto comunicare il Decreto, prot. n. 7961 del 09/10/2021, del Dirigente Scolastico dell'I.S. "A. Nifo" di Mondragone (CE), con il quale si propone all'ATP di Caserta di procedere all'esclusione del medesimo docente dalle graduatorie di 2 fascia GPS e 3 fascia delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A027 *"per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso"*.

**Nella medesima data il Dirigente Scolastico ha disposto, altresì, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il ricorrente.**

A seguito di ciò, egli ha inviato all'ATP di Caserta una motivata istanza con la quale ha richiesto al medesimo Ufficio di non procedere al suo depennamento dalle graduatorie suddette.

Ciò nonostante, l'Ufficio Scolastico Provinciale resistente ha adottato il Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, impugnato in epigrafe, con il quale è stata disposta: *"l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027"*.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

#### **MOTIVI**

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V. O., conseguita in data 27/10/2006, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Egli è già docente di ruolo presso l'ISS "G. Caso", corso serale per adulti, di Piedimonte Matese (CE) sulla classe di concorso A042.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, è stata disciplinata, per il biennio scolastico 2020/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto.

L'inserimento nelle citate graduatorie è stato consentito anche ai docenti già di ruolo.

A seguito di ciò, il prof. Carlone ha presentato domanda d'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e delle graduatorie di istituto della provincia di Caserta per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Tuttavia, ATP di Caserta, con Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, per la classe di concorso A027.

Tale Decreto, così come si legge nella premessa del medesimo provvedimento, troverebbe fondamento nella circostanza che *"... il DM 374 del 1° giugno 2017 che riapre le graduatorie d'Istituto per la II e III fascia personale docente ed educativo che afferma che i laureati in ingegneria, anche quelli che hanno acquisito il titolo entro l'anno scolastico 2000/01, non è data l'opportunità di entrare nella C.d.c. A027 (matematica e fisica); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", Allegato A, che dispone che la laurea in ingegneria non consente l'insegnamento della classe di concorso A027 Matematica e fisica".*

**Ebbene, tale motivazione appare destituita di ogni fondamento!!**

**A tal proposito appare opportuna una breve ricostruzione della normativa riguardante i titoli di accesso alle classi di concorso.**

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 (TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA), **alla Tabella A, prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso 49/A. – Matematica e fisica, le Lauree in: "astronomia; discipline nautiche; fisica; matematica".**

Tuttavia, con successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, recante **"Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse"**, è stata prevista la costituzione dell'Ambito Disciplinare n. 8, **per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A.**

All'art. 2 del citato Decreto, si afferma che **"1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto."**

L'Allegato 1, per la classe di concorso 49/A Matematica e Fisica, prevede quali titoli di ammissione:

*"Lauree in: astronomia; discipline nautiche; fisica; **ingegneria** (1); matematica.)*

*Laurea in: ingegneria (a) purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001*

*Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche."*

Con la precisazione contenuta nella nota n. (1) che: ***"La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale"***.

Da ciò ne consegue che il D.M. n. 354/1998 ha modificato il D.M. n. 39/1998, consentendo anche ai docenti laureati in Ingegneria vecchio ordinamento (ciclo unico di cinque anni) di accedere alla classe di concorso A049, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 o, se conseguita dopo la predetta annualità, a condizione che il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Al riguardo, giova evidenziare che, con nota prot. n. AOODGPER n. 475 del 21 gennaio 2014, indirizzata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, la Direzione Generale per il Personale Scolastico presso il M.I.U.R., in risposta a numerosi quesiti pervenuti in ordine alla validità dei requisiti di accesso al Percorso Abilitante Speciale (PAS), ha precisato che: “..le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, costitutivo degli Ambiti Disciplinari, già utilizzate per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SSIS e, in analogia, alle abilitazioni conseguite attraverso i percorsi di T.F.A., possono essere applicate anche ai percorsi Abilitanti Speciali. Pertanto, **in deroga a quanto previsto dal D.M. 39/1998, i titoli di accesso sono quelli elencati nel sopracitato D.M. 354/1998 e successive modifiche ed integrazioni”.**

Appare evidente, quindi, che lo stesso Ministero, al fine di dirimere ogni dubbio sulla validità dei titoli di accesso alle classi di concorso, anche ai fini della partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali, ha ribadito che, in deroga a quanto previsto dal D.M. 39/1998, i titoli di accesso sono quelli elencati nel sopracitato D.M. 354/1998.

**Né si potrebbe sostenere che la modifica dei titoli operata dal citato art. 2 del D.M. n. 354/1998 riguarderebbe esclusivamente l'accesso ai ruoli per l'insegnamento mediante concorso e non anche le altre procedure selettive e di reclutamento, anche a tempo determinato, del personale docente, quali ad es. le G.P.S e le graduatorie di Istituto.**

Invero, come già evidenziato, le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, sono state ritenute operanti anche per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento (SSIS, T.F.A. e PAS).

Del resto, la previsione di requisiti più severi avrebbe avuto, semmai, maggior senso - nell'ottica di una più rigorosa e qualificata selezione del corpo docente - per l'accesso a regime ai ruoli dell'insegnamento mediante concorso **piuttosto che ai fini di una procedura finalizzata al conferimento di supplenze, come le GPS.**

**Sul piano giuridico, il testo, la ratio ed il contenuto stesso dei decreti suggerisce una combinata lettura dei medesimi.** Il decreto n. 39/1998 è stato emanato per l'esigenza di riunire in un testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso. Negli artt. 1, 2 e 3 sono state previste le Tabelle relative alle classi di concorso a posti di insegnamento. Il successivo decreto n. 354/1998, sulla scorta dell'art. 40, c. 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - previsivo, quest'ultimo, della possibilità di indire concorsi a cattedra per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio - ha ritenuto opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento mediante concorso del personale docente, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato.

L'art. 1 del citato decreto 354 ha costituito gli ambiti disciplinari ai fini dell'accesso ai ruoli mediante concorso.

Il successivo art. 2 ha parzialmente modificato i titoli di accesso ai nuovi ambiti disciplinari.

Orbene, se la ratio del D.M. n. 354/98 è stata quella di provvedere alla "*Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse*", **non v'è motivo plausibile, sul piano teleologico, per considerare escluse le procedure selettive e di reclutamento finalizzate al conferimento delle supplenze.**

**Pertanto, per tutte le procedure di reclutamento del personale docente, quale che ne sia la loro natura e carattere (concorso pubblico per titoli ed esami, procedura selettiva per soli titoli e servizio (GPS), corsi abilitanti), non possono che trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 39/1998, come modificato, per quanto riguarda i titoli di accesso (Tabelle), dal D.M. n. 354/98 (art. 2).**

Fatta tale premessa, occorre rilevare che l'O.M. n. 60/2020 richiama le disposizioni in tema di classi di concorso dettate dal D.P.R. n. 19/2016.

Il citato D.P.R. (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha cambiato la denominazione della classe di concorso A049 – Matematica e Fisica in A027 – Matematica e Fisica.

Lo stesso D.P.R. è stato modificato dal D.M. n. 259/2017, il quale, all'art. 1, stabilisce testualmente che "*Con il presente decreto si dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*".

L'art. 5 del citato D.M. 259/2017, espressamente, prevede che "*Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.*".

Da quanto detto ne consegue che la Laurea in Ingegneria V. O. conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, ai sensi del D.M. 39/98 **e successive modifiche e integrazioni**, costituisce valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, purché conseguita entro l'a.a. 2000/2001, ovvero, se conseguita dopo la citata annualità, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo

numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

Ritornando alla fattispecie in esame, come già rappresentato poc'anzi, l'odierno ricorrente è in possesso della Laurea in Ingegneria Meccanica V. O., conseguita in data 27/10/2006, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Tra gli esami sostenuti dal ricorrente, così come si evince dal certificato degli esami rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli, figurano:

- Analisi Matematica I, annuale;

- Analisi Matematica II, annuale;

- Geometria, annuale;

- Fisica generale I, annuale,

- Fisica generale II, annuale.

Egli, inoltre, ha integrato il piano di studi sostenendo presso l'Università degli Studi del Molise i seguenti esami:

- Geometria ed algebra (CFU 12, corrispondenti ad un esame annuale);

- Calcolo numerico (CFU 12, corrispondenti ad un esame annuale).

**Dunque, alla luce della normativa richiamata, appare evidente che l'odierno ricorrente è in possesso di titolo di studio (Laurea in ingegneria) pienamente valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-027- Matematica e Fisica.**

**Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta essere illegittimo in quanto adottato in palese difetto di istruttoria e, pertanto, andrà annullato.**

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

**Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ord.za n. 2222/2021, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.**

Analogamente, anche la Giurisprudenza Ordinaria, con riguardo ad un docente in possesso della Laurea in Ingegneria V.O., escluso dalle previgenti graduatorie di istituto, ha sostenuto che *“Nel merito, parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalle graduatorie terza fascia del personale docente per l'insegnamento nella classe di concorso A027 già A049 matematica e fisica, nel presupposto che la laurea in ingegneria non sia titolo valido ai fini di tale classe di concorso.*

*Sul punto parte ricorrente contesta la motivazione di cui all'ordinanza cautelare, ritenendo che detta motivazione non sia stata pertinente perché concentrata sui requisiti di ammissione al concorso e non già su quelli di accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto.*

*In realtà, com'è noto, ai sensi Decreto ministeriale del 13/06/2007 - N. 131, i titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto fascia III sono i medesimi previsti per l'accesso al concorso. Recita,*

infatti il punto 1) “Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione....”.

Pertanto, onde valutare il diritto rivendicato dal ... all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto occorre valutare la sussistenza dei titoli per accedere al concorso sulla classe rivendicata.” (cfr. Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, Sent. N. 688/2019).

La citata sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Istruzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 15/04/2021 R.G. n.1828/2019, ha respinto l'appello. Nella prefata sentenza, la Corte ha affermato che **“... sbaglia il Ministero allorché in appello sostiene che le disposizioni del DM 39/1998 e del DM 354/1998 siano superate per effetto dei nuovi decreti, perché le nuove disposizioni sono applicabili solo per le nuove inclusioni e comunque, in particolare, non per coloro i quali all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi dei decreti del 1998...”**.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Ad ulteriore riprova del fatto che il D.M. 354/1998 risulta tutt'ora pienamente valido ed efficace è la circostanza che il MIUR, con Nota prot. AOODGOSV5499 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: “Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”, ha ritenuto opportuno ribadire che “..... coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 **e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017**”.

**Alcun dubbio, quindi, può residuare in merito piena operatività del D.M. n. 354/1998, di modifica del D.M. n. 39/1998, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016.**

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In subordine, laddove non si accedesse all'opzione ermeneutica svolta nei motivi che precedono, secondo la quale l'art. 5 del DM 259/17 (di integrazione del DPR 19/2016) fa salvi titoli acquisiti in forza del D.M. n. 354/98, gli atti impugnati sarebbero, comunque illegittimi sotto altro profilo.

Invero, nella ipotesi in cui la laurea in ingegneria conseguita dal ricorrente non venisse ritenuta valido titolo di accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A027, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta.

Infatti, come si vedrà, il percorso di studi accademici concernente la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento, unitamente agli ulteriori esami sostenuti dal ricorrente, comprende specifici esami di fisica e di matematica, garantendo così, indiscutibilmente, l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia.

Sul punto, si rileva che la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 o post 2000/2001, con specifici piani di studio, l'accesso tanto alla classe di concorso A026-Matematica che alla classe A020-Fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di Matematica e fisica cl.co. A027, **seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.**

Il che sarebbe palesemente illogico se non si applicasse la clausola di "salvaguardia" di cui all'art. 5 D.M. 259/2017 – norma speciale disattesa - **che consente ai laureati in ingegneria del vecchio ordinamento ante 2000/2001 o post 2000/2001, con specifici esami, di essere considerati in possesso di titolo valido all'insegnamento congiunto matematica e fisica A-027.**

L'approdo argomentativo appena espresso è, peraltro, confermato dalla specifica raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale universitario nel documento Analisi e proposte in materia di «Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria», licenziata l'8 ottobre 2015.

Con specifico riguardo alla classe di concorso A-027, infatti, il Consiglio ha segnalato tra le proposte specifiche, che *“le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado”*.

Con ciò evidentemente presupponendo l'identità delle competenze e delle conoscenze necessarie per insegnamento della materia.

In sintesi e conclusivamente, mal si comprende come con gli atti impugnati l'Amministrazione scolastica intimata, a fronte di una norma di salvaguardia della laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 o post 2000/2001 con specifici esami, contenuta nel D.M. 259/2017, nonché a fronte di una identità delle specifiche competenze richieste per l'insegnamento della materia A027, abbia del tutto illegittimamente disposto l'esclusione del ricorrente dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto della Provincia di Caserta.

Inoltre, a conferma di quanto su esposto, preme evidenziare che l'Allegato D del Decreto Ministeriale 20/04/2020, n. 201, concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, **prevede che l'abilitazione alla classe di concorso A026 (matematica) e A020 (fisica), consente a cascata l'abilitazione alla classe A027 e viceversa.**

A tal proposito si osserva che il predetto Allegato prevede che la classe di concorso A013, discipline letterarie, latino e greco, consente l'accesso e l'abilitazione a cascata su A011, discipline letterarie e latino, e



su A012, discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado, ma non consente il viceversa. Tale circostanza è giustificata dal fatto che se si è in possesso delle competenze sull'A011 e A012, mancano le competenze del greco e la corrispondenza inversa non è consentita.

Mentre l'abilitazione sull'A027 (matematica e fisica) conduce a cascata sull'A026 (matematica) e A020 (fisica) e come indicato in tabella vale anche il contrario, fondamentalmente perché come dichiarato dal Consiglio nazionale universitario *“le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado”*.

**Da questa ulteriore analisi si evince che la scelta espulsiva è chiaramente frutto di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che incrinano in radice la legittimità degli atti impugnati.**

**Tant'è che tutti i decreti consentono agli ingegneri l'accesso separatamente alla A026 e l'accesso alla A020 (sempre se il piano di studi abbia previsto determinati esami, opportunamente sostenuti dal ricorrente), invece l'accesso diretto alla A027, resta sancito dunque dal D.M. 354/98, tutt'ora valido ed efficace.**

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 354/1998; VIOLAZIONE DEL D.M. 259/2017; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, occorre rilevare che nel Decreto, prot. m\_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, l'ATP di Caserta afferma, implicitamente, che l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, per la classe di concorso A027, troverebbe fondamento nella circostanza che *“... il DM 374 del 1° giugno 2017 che riapre le graduatorie d'Istituto per la II e III fascia personale docente ed educativo che afferma che i laureati in ingegneria, anche quelli che hanno acquisito il titolo entro l'anno scolastico 2000/01, non è data l'opportunità di entrare nella C.d.c. A027 (matematica e fisica);”* ed inoltre che *“... il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, Allegato A, che dispone che la laurea in ingegneria non consente l'insegnamento della classe di concorso A027 Matematica e fisica”*.

**Ebbene, le riferite premesse risultano destituite di fondamento!!**

Invero, relativamente al D.M. 374/2017, occorre evidenziare, in primis, che lo stesso non assume più alcuna rilevanza nella fattispecie in esame, atteso che, nel frattempo, è intervenuta l'O.M. n. 60/2020 che, come più volte riferito, disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto.

Pertanto, le graduatorie di istituto, aggiornate ai sensi del D.M. 374/2017, non risultano più operanti, essendo state, ormai sostituite dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Ed è, quindi, a questa ordinanza che bisogna far riferimento e non al precedente decreto.

Sul punto, giova evidenziare che l'O.M. n. 60/2020, all'art. 3, rubricato "Graduatorie Provinciali per le Supplenze", prevede: "6. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

...

**b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:**

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

**1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;**

**2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;**

**3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;"**

Ebbene, l'odierno ricorrente è in possesso del titolo di studio e degli esami aggiuntivi, inoltre egli soddisfa tutti i requisiti previsti dal citato articolo 3, comma 6.

Invero, il docente è in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17), possiede abilitazione specifica su altra classe di concorso (cl.co. A042) ed infine risultava già inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.

Inoltre, la citata O.M., all'art. 11 (Graduatorie di istituto), comma 1, lettera c), prevede: "La terza fascia è costituita dagli aspiranti (...) Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti".

**Orbene, il ricorrente era già inserito nelle graduatorie di istituto e già dal precedente triennio 2017/2018/2019.**

Tale circostanza assume particolare rilevanza anche alla luce di quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, nella Sentenza del 15/04/2021, R.G. n. 1828/2019, sopra citata.

Nella citata sentenza si afferma: "*A parere del collegio, fondamentale, però, è l'esame del DM n. 374 del 1 giugno 2017 ed è solo a questo che deve farsi riferimento per verificare l'esistenza o meno del diritto del componente a permanere in quella stessa graduatoria in cui, peraltro, lo stesso appellante lo aveva incluso per il triennio 2011-2014 in virtù del 3 D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e per il triennio 2014-2017, del D.M. 353/2014. Invero, il (...), nell'anno 2017 non ha chiesto una nuova inclusione, ma soltanto l'aggiornamento dell'inclusione del 2011 (già aggiornata anche nel 2014) e sempre per la stessa classe di concorso denominata, nel 2011, A049 e, poi, dal 2016, A27 e per la quale la stessa amministrazione lo aveva ammesso. Tornando al DM 374/ 2017, l'art. 1, comma 2, è il seguente: "Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma 1, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020*

e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento [...]". Il citato DM, all'art. 4 comma 5, precisa: solo "Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, [...] che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato come punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17". Per di più, con il decreto in questione, si sono distinti gli aspiranti in possesso di titoli ante 2016 per tutelare tutti coloro i quali erano in possesso di titoli poi superati con il DPR 19/2016, in favore dei quali il Ministero ha diramato la circolare 25196 dell'1-06-2017 che testualmente chiarisce che: "Per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del citato Decreto Ministeriale n. 259/2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016." **Quindi, sbaglia il Ministero allorché in appello sostiene che le disposizioni del DM 39/1998 e del DM 354/1998 siano superate per effetto dei nuovi decreti, perché le nuove disposizioni sono applicabili solo per le nuove inclusioni e comunque, in particolare, non per coloro i quali all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi dei decreti del 1998".**

Alla luce delle sue esposte argomentazioni, ne consegue che il ricorrente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 6, lettera b), dall'O.M. n° 60/2020, ed era già precedentemente incluso nelle graduatoria di istituto, per cui, così come espressamente previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), della medesima Ordinanza, in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto egli ha potuto presentare domanda per la nuova classe di concorso A027 (ex A049).

Ma non solo!!

L'O.M. n. 60/2020, espressamente, richiama il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Tale ultimo decreto, come già riferito, prevede espressamente che "Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016."

Da quanto detto ne consegue che la Laurea in Ingegneria V. O. conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni, costituisce valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, purché conseguita entro l'a.a.

2000/2001, ovvero, se conseguita dopo tale annualità, purchè il piano di studi di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

**Relativamente, invece, al richiamo, contenuto nel Decreto impugnato sub a), al D.P.R. n. 19/2016, si ribadisce quanto appena sostenuto, ovvero che Laurea in Ingegneria V. O., conseguita prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, costituisce valido titolo di ammissione alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica ai sensi del D.M. 354/98.**

Anche per tali ulteriori considerazioni ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, esso andrà annullato.

### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la scelta del prof. Carlone, di inserirsi nelle GPS e nelle Graduatorie di istituto per la classe di concorso A027 e di accettare un incarico di supplenza è stata dettata dal fatto che, nelle ultime procedure straordinarie, il Ministero dell'Istruzione ha consentito a tutti i docenti, anche di ruolo, in possesso di tre annualità di servizio, di cui almeno una specifica svolta su una determinata classe di concorso, di partecipare alla procedura concorsuale al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento o di essere immessi in ruolo. Per cui, l'odierno ricorrente ha interesse a prestare servizio sulla classe di concorso A027 al fine di poter accedere alle prossime procedure straordinarie in possesso dei requisiti richiesti.

Attualmente, egli, è titolare sulla classe di concorso A042, soggetta, frequentemente, a contrazione di ore. Invero, la disciplina afferente alla detta classe di concorso si insegna solo nei pochi istituti tecnici industriali e professionali e solo all'indirizzo meccanica.

Attualmente il prof Carlone, che ha pochi anni di servizio, insegna in un corso serale per adulti e nel giro di qualche anno, sarà costretto a lavorare su due o più scuole o, come già capitato negli scorsi anni, risulterà perdente posto.

La contrazione oraria delle discipline tecniche è di dominio pubblico, soprattutto nelle aree a basso sviluppo industriale e ad alto livello di immigrazione come l'alto casertano.

Mentre la classe di concorso A027, consente di insegnare matematica e fisica ed a cascata abilita su A026 (matematica) e A020 (fisica), quindi dà possibilità d'insegnamento su tutti gli istituti.

A ciò si aggiunga che il prof. Carlone, a seguito della revoca del contratto di supplenza, ha richiesto alla scuola di titolarità il rientro anticipato dall'aspettativa per "cause oggettive" e sopraggiunte, perdendo di fatto la possibilità di maturare servizio specifico sulla classe di concorso A027 e di non poter più partecipare ad i nuovi concorsi per conseguire altra abilitazione.

**Inoltre, il depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze e dalle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A027 impedirà al ricorrente di acquisire esperienza nell'insegnamento della disciplina Matematica e Fisica.**

Il danno alla professionalità che ne deriva al ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale dello stesso, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

**Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.**

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato espletamento del servizio sulla classe di concorso A027 impedirà al ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà lo stesso di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che *“risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito”* (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

**P.Q.M.,**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.”.

Avv. Pasquale Marotta